



COMUNE DI POZZOLEONE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 integra le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Pozzoleone dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e regolamentari, anche locali, vigenti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FABBRICATI

ART. 2

Disposizione in materia di fabbricati

1) Per fabbricato si intende quell'immobile o parte di immobile capace di produrre un reddito e quindi iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano.

2) Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3) E' soggetto passivo d'imposta il possessore del fabbricato costruito abusivamente a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia.

4) Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

5) Sono equiparate alle abitazioni principali dei residenti, ai fini sia dell'aliquota ridotta sia della detrazione d'imposta, oltre alle fattispecie considerate tali per espressa previsione legislativa :

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai soggetti indicati all'art.433 del C.C. (1) e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza.

6) Ai fini di quanto previsto al comma 5, il soggetto passivo interessato deve attestare, mediante una semplice comunicazione da trasmettere al Comune al momento in cui si verifica l'evento e comunque non oltre il termine previsto per la presentazione della comunicazione di variazione ICI, gli immobili che hanno cambiato caratteristiche in conseguenza della destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito (All. A o comunicazione equipollente).

7) Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art. 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano medio abitativo, che si assume pari a mq. 18, e, per la quantificazione del relativo valore la rendita, così risultante, va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

(1) Estratto art.433 C.C.

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- i genitori e, in loro, mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;

ART. 3 Pertinenze

1) Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art.817, C.C., classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari ad uso abitazione.

2) Ai fini della determinazione dell'aliquota e dell'eventuale detrazione, si considerano parti integranti dell'unità immobiliare ad uso abitazione, qualunque sia la sua destinazione d'uso, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto.

3) L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

4) La detrazione, ove prevista, spetta soltanto per l'unità immobiliare ad uso di abitazione principale e quindi l'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale.

5) L'unità immobiliare ad uso abitazione e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs.504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

ART. 4 Detrazioni per ristrutturazione totale edifici adibiti ad abitazione principale

Nei casi di interventi di recupero a norma dell'art.31, comma 1, lettere c), d), della legge 05.08.1978, n. 457, su fabbricati adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze così come definite dall'art.3 del presente regolamento, che comportino di fatto la totale inabitabilità degli stessi, viene concessa una detrazione dall'imposta calcolata sulla base di quanto disposto dall'art.5, comma 6, del D.Lgs.504/1992, di £.200.000 (pari a €103,29). Tale detrazione spetta solo nei seguenti casi e con le seguenti precisazioni:

- quando l'imposta calcolata sulla base imponibile così come definita dall'art.5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, risulta superiore a quella dovuta anteriormente agli

interventi di recupero determinata sulla base imponibile di cui al medesimo art.5, commi 2 e 4, al netto della detrazione prevista dall'art.8, comma 2;

- nel caso il fabbricato oggetto di intervento venga ceduto a terzi durante i lavori di recupero la detrazione cessa di spettare dalla data della vendita;
- se l'unità immobiliare, alla data di inizio dei lavori di recupero, era adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi nella stessa proporzione in cui spettava la detrazione per l'abitazione principale;
- la detrazione spetta dalla data di inizio dei lavori e per un periodo massimo di anni tre. Resta inteso che tale beneficio cessa con la fine dei lavori ed in ogni caso nel momento in cui anche solo una parte del fabbricato risulterà essere utilizzabile.

ART. 5

Disposizioni in materia di fabbricati inagibili o inabitabili

1) Ad integrazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 504/1992 sono considerati inagibili o inabitabili le unità immobiliari che risultino oggettivamente ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e di fatto non utilizzate.

2) L'inagibilità o inabitabilità delle unità immobiliari deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del vigente regolamento edilizio comunale.

3) In particolare sono inabitabili o inagibili le unità immobiliari che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
- edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale in base a perizia tecnica di parte;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati.

4) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 504/1992 è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5) Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario stabilite con apposita determina da parte del responsabile dell'ufficio tecnico o, in alternativa da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le sotto elencate condizioni:

- che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale è stato accertato secondo i criteri sopra esposti;
- che l'immobile non è di fatto utilizzato.

6) La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica a decorrere dalla data di richiesta della perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. In quest'ultimo caso il Comune si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno incaricato.

7) In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità con la comunicazione e nei termini di cui all'art.14 del presente Regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE FABBRICABILI

ART. 6

Disposizioni in materia di fabbricati parzialmente abitabili o agibili

Nei casi di abitabilità parziale, oltre alla rendita della parte abitabile, costituirà base imponibile la residua capacità edificatoria dell'area in ragione alla volumetria urbanistica assentita.

Nei casi di agibilità parziale, oltre alla rendita della parte abitabile, costituirà base imponibile la residua capacità edificatoria dell'area in ragione alla superficie coperta o comunque utilizzabile assentita.

ART. 7

Disposizioni in materia di aree fabbricabili

1) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 504/1992 ai soli fini di assicurare certezza ai rapporti giuridici e di prevenire controversie con i contribuenti, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento.

3) L'Amministrazione Comunale determina periodicamente i valori medi venali in comune commercio di riferimento delle aree fabbricabili suddivisi per zone omogenee site nel territorio comunale. Il loro valore viene determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe. A tale scopo, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di una apposita commissione di servizio, con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi responsabili degli uffici comunali ed eventuali competenti esterni.

4) Tali valori hanno effetto con riferimento all'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di adozione del provvedimento e, qualora l'Amministrazione non deliberi diversamente, valgono per gli anni seguenti.

5) Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTI E RIMBORSI

ART. 8

Disposizione in materia di versamenti

1) L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.

2) Si considerano validamente eseguiti i versamenti d'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

3) Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati dal nudo proprietario e dall'erede in luogo del soggetto passivo del tributo.

4) La disposizione di cui al comma 2, non deroga al principio sancito nel comma 1 dell'art.10 del D.Lgs. 504/1992, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

5) La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro la possibilità di richiesta del rimborso, ai sensi art.13 del D.Lgs.504/1992 per le somme versate per conto degli altri.

6) Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a favore del Comune incompetente purché l'imposta, versata nei termini di legge, risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune destinatario, quale soggetto attivo del tributo.

7) I versamenti effettuati sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative all'anno in corso, purché congrui, non sono sanzionabili.

8) La disposizione di cui al comma 2, 3 e 6 ha effetto anche per i pagamenti erroneamente eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

9) Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese in cui il possesso si è protrato per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo si equivalga, l'imposta dovrà comunque essere pagata da una delle parti.

ART. 9

Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta

1) L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi è corrisposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso questo Comune ovvero su conto corrente postale intestato al Concessionario medesimo.

2) Resta facoltà del Comune, alla scadenza dell'attuale convenzione per la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili in essere con il Concessionario, affidare tale servizio al tesoriere comunale, a sensi D.Lgs.446/1997 e successive norme, dandone nel contempo comunicazione ai contribuenti.

3) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a €2,00.

ART. 10

Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti

1) Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato salvo quanto previsto nei seguenti commi.

2) Nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti alla successiva scadenza del versamento ovvero:

- entro il 20 dicembre dell'anno di imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione:
- entro il 30 giugno dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione.

3) Sono altresì differiti di 30 giorni nel caso il contribuente sia stato colpito nei 10 giorni precedenti la scadenza di pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di un parente entro il 2° grado.

4) La Giunta Comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza (o dell'unica soluzione di pagamento), per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali.

ART. 11

Disposizioni in materia di rateizzazione dei versamenti

1) Per i soggetti assistiti in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate nonché per persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS, il funzionario Responsabile su motivata richiesta del contribuente autorizza con proprio provvedimento ad effettuare la rateizzazione dell'imposta ICI dovuta per l'anno fino ad un massimo di 6 rate senza applicazione di interessi.

2) Nel caso l'importo complessivo risultante dall'avviso di liquidazione nonché dell'avviso di accertamento riguardanti anche più anni di imposta, sia superiore a £.1.000.000 (pari a € 516,46) il Funzionario Responsabile, su richiesta del soggetto passivo può concedere una rateizzazione dell'importo dovuto in un numero massimo di otto rate mensili, maggiorate degli interessi legali calcolati a giorno. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata si provvederà alla riscossione coattiva del debito residuo maggiorato delle spese di riscossione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

ART. 12

Compensazione

1) Qualora l'ufficio, nel corso dell'attività di controllo, accerti il diritto ad un rimborso e l'esistenza di un debito d'imposta per annualità diverse, procede, a conclusione del procedimento amministrativo, alla compensazione di tali somme provvedendo al recupero o al rimborso dell'eventuale parte dell'imposta, che eccede la compensazione, risultante rispettivamente a debito o a credito. La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente per somme dovute sia a titolo di imposta che di sanzioni ed interessi.

2) Il contribuente può chiedere di estinguere parzialmente o totalmente l'obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso. A tal fine dovrà indicare nella domanda di rimborso oppure nella richiesta di compensazione a seguito della liquidazione del rimborso da parte dell'ufficio, il credito che intende utilizzare per la compensazione nonché la scadenza entro cui intende effettuare la compensazione stessa.

ART. 13
Disposizioni in materia di rimborsi

1) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2) E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre al citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune per immobili ubicati in Comune diverso;

3) Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127 non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo risulta inferiore o uguale a €2,00.

TITOLO V
CONTROLLI, ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI

ART. 14
Comunicazione

1) Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs. 30.12.21992, n.504.

2) Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune gli acquisti, le cessazioni, o le modificazioni della soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'evento si è verificato.

3) La comunicazione deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva.

4) Per la infedele, mancata o tardiva presentazione della comunicazione si applicano le sanzioni di cui all'art.14 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504.

ART. 15
Azioni di controllo e compensi incentivanti la produttività

1) La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può disporre, con apposita deliberazione, azioni di controllo mirate sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti, stabilendone i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi.

2) Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

3) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 446/1997, la Giunta Comunale può destinare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, una percentuale delle somme riscosse derivanti dall'attività di controllo nonché da eventuali economie derivanti dalla gestione dell'imposta, da liquidarsi a consuntivo della gestione con apposita deliberazione, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale

addetto agli uffici tributari, in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi saranno erogati al personale addetto su proposta del Responsabile competente, sulla base di appositi progetti-obiettivo o strumenti analoghi contenuti nel vigente CCNL, con le modalità di attribuzione regolate dalla contrattazione aziendale.

ART. 16

Accertamenti e decadenza

1) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 446/1997, si applica all'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27.11.1998.

2) Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della legge 127/1997, non si dà luogo ad accertamento quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a £. 20.000 (pari a € 10,33).

3) Il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione

ART. 17

Riscossione coattiva

Alla riscossione coattiva il Comune procede di regola, mediante ruolo ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 504/1992. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14.04.1910, n. 639.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

Norme di rinvio

1) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 504/1992, e hanno effetto con riferimento agli anni successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento, salvo le deroghe previste negli appositi articoli.

2) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta ICI e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.



**COMUNICAZIONE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO
 A PARENTI ANNO _____**

(a sensi art. 2, comma 6 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili) **da presentare, a pena di inapplicabilità, entro il _____**

Il sottoscritto contribuente

nato a (Prov.) il

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

residente in via

città provincia CAP

DICHIARA

di applicare sull'immobile n. l'aliquota ridotta (*oppure l'aliquota ridotta e le agevolazioni*) prevista/e per l'abitazione principale essendo lo stesso, a decorrere dalla data del, concesso in uso gratuito ai propri parenti entro il (*specificare il grado*) individuati nella persona del sig./sig.ra

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ed ivi residenti (art. _____ del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili).

_____, _____
luogo , *data*

firma



Comune di Pozzoleone

Provincia di Vicenza

36050

COMUNICAZIONE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI ANNO _____

(a sensi art. 2, comma 6 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili) da presentare, a pena di inapplicabilità, entro il _____

Immobile n.									
Ubicato in via									
Sez.	Foglio	Mapp.	Sub.	Prot.	Anno	Partita catast.			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Categ.	Classe	Valore imponibile ICI		% poss.	Rendita presunta		Immobil e storico		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	SI	NO	SI	NO
Detrazione per abitazione principale utilizzata									
<input type="text"/>									

Immobile n.									
Ubicato in via									
Sez.	Foglio	Mapp.	Sub.	Prot.	Anno	Partita catast.			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Categ.	Classe	Valore imponibile ICI		% poss.	Rendita presunta		Immobile storico		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	SI	NO	SI	NO
Detrazione per abitazione principale utilizzata									
<input type="text"/>									

_____ , _____
luogo

_____ , _____
data

firma

Comunicazione composta da n. pagine (pagina n.)